

**POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

Trescore Balneario – 21.01.2026



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

Indice

1. Introduzione	4
1.1. Premessa e Obiettivi del documento	4
1.2. Approvazione e revisione della Politica	4
2. Contesto di riferimento	4
2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni	4
2.2. Definizioni e terminologia	5
3. Orientamenti strategici e linee guida in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo	8
3.1. Sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo 8	
3.1.1. Controlli di primo livello	9
3.1.2. Controlli di secondo livello	9
3.2. Conservazione dei dati e delle informazioni da parte della Società	9
3.3. Misure di adeguata verifica della clientela	10
3.3.1. Profilatura della clientela	11
3.3.2. Misure di astensione e di sospensione	11
3.3.3. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo	11
3.4. Segnalazione delle operazioni sospette	11
3.5. Formazione	12
3.6. Linee guida in materia di misure restrittive destinate a combattere il terrorismo	12
4. Ruoli e responsabilità	12



1. Introduzione

1.1. Premessa e Obiettivi del documento

La presente Politica (la "**Politica**") definisce, secondo un approccio di proporzionalità, gli orientamenti strategici e le linee guida in materia di:

- sistema dei controlli interni e di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- misure di adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette;
- obblighi di comunicazione, in particolar modo con riferimento ad eventuali fatti che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge o delle relative disposizioni attuative;
- formazione, al fine di diffondere la cultura della conformità e del rispetto della normativa applicabile sull'antiriciclaggio e sull'antiterrorismo;
- misure restrittive destinate a combattere il terrorismo;
- ruoli e responsabilità;

al fine di gestire e presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, stabilite dall'Agenzia Pessina Sistemi Assicurativi srl (di seguito anche la "Società").

L'Agenzia adotta la presente politica, tenendo conto degli aspetti disciplinati negli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione per la distribuzione dei relativi prodotti ramo vita (di seguito le "Compagnie di riferimento").

1.2. Approvazione e revisione della Politica

La presente Politica è approvata dall'Organo al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica della Società.

La Politica sarà inoltre rivista e – se del caso – modificata, ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, interventi dell'Autorità di Vigilanza, strategie di *business* o modifiche di contesto (modifiche rilevanti di processi aziendali, riorganizzazioni strutturali significative, modifiche rilevanti alle piattaforme informatiche utilizzate) lo richiedano e anche al fine di assicurare che gli orientamenti strategici di cui al punto 1.1 siano adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta la Società, tenuto anche conto di eventuale operatività con Paesi terzi ad alto rischio.

La Politica è comunicata e resa disponibile a tutto il personale interessato mediante adeguati canali di comunicazione.

2. Contesto di riferimento

2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni

La presente Politica è stata redatta in conformità alla normativa in vigore e agli indirizzi di vigilanza di settore di seguito riportati.

Normativa comunitaria:



- Regolamenti del Consiglio dell'Unione europea del 27 dicembre 2001 e del 27 maggio 2002 relativi a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private (il "**Codice**") e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (il "**Decreto**");
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i. recante le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
- Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 recante disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il rischio di riciclaggio, nonché i criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Codice, come successivamente modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020.

2.2. Definizioni e terminologia

Addetti	Tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa all'interno e/o al di fuori dei locali dell'intermediario per cui operano.
Agenti e broker assicurativi	Le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.
Beneficiario	La persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha il diritto di percepire la prestazione assicurativa; L'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato.
Cliente	Soggetto contraente che instaura rapporti continuativi con le Compagnie di riferimento, ovvero l'intestatario della Polizza assicurativa ramo vita.
Compagnie di riferimento	Le imprese di assicurazione per le quali la Società distribuisce prodotti assicurativi ramo vita.
Congelamento di fondi	Il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la

	collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Delegato o Responsabile SOS	Il delegato all'inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette ("SOS") all'Unità di Informazione Finanziaria.
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.
Finanziamento del terrorismo	Qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche destinati ad essere utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo.
FIU, Financial Intelligence Unit o UIF	Un'istituzione nazionale indipendente di intelligence finanziaria, responsabile per la richiesta, analisi e comunicazione alle autorità competenti sulla divulgazione di informazioni che riguardano possibili casi di riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo. In Italia è l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Banca d'Italia ("UIF").
Fondi	Le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura possedute, detenute o controllate da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: - i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; - le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; - i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; - le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice.
Funzione Antiriciclaggio	La Funzione Antiriciclaggio della Società, eventualmente istituita in caso di raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 5 del Provvedimento IVASS n.111, anche qualora esternalizzata.
Mezzi di pagamento	Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, incluse quelle di tipo "virtuale", le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno, i portafogli elettronici e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Modalità Operative di Agenzia ("Modalità Operative")	Il documento analitico che definisce le scelte concrete effettuate dalla Società sui diversi profili rilevanti, principalmente in materia di conservazione dei dati, adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, formazione.
OFAC	L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli USA che predispone, pubblica e aggiorna una lista di persone giuridiche e

	persone fisiche con i quali ai cittadini degli Stati Uniti è vietato condurre affari.
Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
Paesi terzi ad alto rischio	Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
PEP o Persone Politicamente Esposte	Le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Rapporto continuativo	Rapporto contrattuale di collocamento delle polizze nei rami vita instaurato con i clienti.
Reato presupposto	Fatto criminoso (es. spaccio di droga, affiliazione ad associazioni criminali, furti) che può rappresentare l'antecedente per la concretizzazione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Riciclaggio	Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Rischio di riciclaggio	Il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di coinvolgimento in episodi della specie.
Risorse economiche	Le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
Soggetti designati	Le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
Titolare della Funzione Antiriciclaggio	Titolare della Funzione Antiriciclaggio della Società, eventualmente nominato nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del Provvedimento IVASS n.111.

Titolare Effettivo	1) la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, il rapporto continuativo è instaurato, o l'operazione è eseguita (in breve, "titolare effettivo sub 1"); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto nell'interesse del quale, realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo siano soggetti diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "titolare effettivo sub 2"); 3) la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica, - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "titolare effettivo sub 3"). I criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano - società, anche di persone, - altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero, - trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.
---------------------------	---

3. Orientamenti strategici e linee guida in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

La Società garantisce un approccio organico ed integrato nei propri processi di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in coerenza con quanto previsto dalle Compagnie di riferimento, e assicura attraverso la definizione di Modalità Operative l'attuazione degli indirizzi strategici e delle linee guida stabilite all'interno della presente Politica.

Le Modalità Operative sono definite in linea con i seguenti orientamenti strategici:

- a) l'operatività è valutata in base all'effettiva rischiosità in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, specie in caso di rilevante ammontare o di modalità di esecuzione anomala;
- b) viene recepita la normativa locale pro tempore vigente;

e con le seguenti linee guida:

- a) sono previste di verifiche più approfondite in presenza di elementi di maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, quali ad esempio la presenza di PEP;
- b) il rischio di riciclaggio, e le eventuali proposte di segnalazione di operazioni sospette, sono valutati tenendo in considerazione anche la conoscenza di eventuali notizie negative in relazione ai reati presupposto in capo alla clientela.

3.1. Sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

La Società, secondo un approccio di proporzionalità, assicura che:

- a) i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo la distinzione fra funzioni operative e funzioni di controllo, ove istituite, nonché garantendo l'indipendenza del Titolare della Funzione Antiriciclaggio, ove nominato;
- b) sia adottato un sistema di controllo interno, funzionale alla pronta rilevazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché al rispetto delle misure restrittive specifiche a combattere il terrorismo, assicurandone l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo;
- c) venga promossa una cultura del controllo interno per presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- d) si evitino politiche aziendali e prassi di remunerazione che contrastino con la finalità di prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- e) l'operatività sia coerente con quanto previsto dalle Compagnie di riferimento come disciplinato all'interno degli accordi di distribuzione in essere con le stesse.

3.1.1. Controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle operazioni; consistono in verifiche effettuate dagli addetti all'attività distributiva e amministrativa della Società nonché dai loro responsabili.

Rientrano in questa tipologia i controlli effettuati dagli operatori.

L'operatività è soggetta in ogni caso ai controlli previsti dalle procedure informatiche messe a disposizione dalle Compagnie di riferimento.

3.1.2. Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello hanno la finalità di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.

A riguardo, la Società si è dotata di un catalogo di controlli che vengono condotti, su un campione di pratiche, al fine di intercettare eventuali aree di miglioramento in relazione alle misure organizzative ed operative adottate in conformità con quanto definito negli accordi di distribuzione in essere con le Compagnie di riferimento.

Qualora la Società abbia istituito la Funzione Antiriciclaggio, a questa sono attribuiti i compiti di controllo di secondo livello.

3.2. Conservazione dei dati e delle informazioni da parte della Società

La Società conserva in maniera conforme i dati, le informazioni e i documenti utilizzati a supporto dei processi in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo al fine di:

1. assolvere ai requisiti di corretta e adeguata conservazione di dati, informazioni e documenti all'interno di archivi fisici o informatici, anche a fronte di eventuali attività ispettive/di controllo;
2. fornire alle Compagnie di riferimento i dati necessari ad adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Pertanto, la Società conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente al fine di consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo.

I documenti devono essere prontamente disponibili alle Autorità di Vigilanza, di norma, in formato elettronico.

La Società, in coerenza con quanto previsto negli accordi di distribuzione in essere con le Compagnie di riferimento, assicura che:

- a) le Autorità abbiano accesso completo e tempestivo a tutta la documentazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto di distribuzione;
- b) non sussistano ostacoli logistici o giuridici che ne compromettano la pronta disponibilità;
- c) in caso di conservazione all'estero, non sia necessario ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati, delle informazioni o degli originali dei documenti conservati.

La Società definisce nelle Modalità Operative le procedure in materia di conservazione di documenti, dati e informazioni.

3.3. Misure di adeguata verifica della clientela

La Società adempie agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela nel rispetto degli accordi di distribuzione in essere con le Compagnie di riferimento. In relazione alla rischiosità del cliente, possono essere attuate le seguenti misure:

- a) adeguata verifica ordinaria:
 - quando si instaura un rapporto continuativo, nonché quando viene designato un beneficiario e viene liquidata la prestazione;
 - in caso di variazione delle condizioni relative ad un contratto di polizza assicurativa ramo vita in essere;

Nelle casistiche suindicate, gli operatori:

1. raccolgono i dati, le informazioni e i documenti relativi al cliente, all'eventuale esecutore, al beneficiario, all'eventuale percipiente e all'eventuale titolare effettivo, attraverso i Questionari Antiriciclaggio messi a disposizione da parte delle Compagnie di riferimento;
 2. provvedono all'identificazione e alla verifica dei soggetti suindicati;
 3. acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo.
- b) adeguata verifica semplificata, ovvero una minore estensione e profondità delle attività di adeguata verifica in presenza di un minor rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - c) adeguata verifica rafforzata, ovvero l'applicazione degli obblighi in forma più ampia ed approfondita in presenza di un più elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ad esempio nel caso di PEP, residenza in Paesi terzi ad alto rischio).

L'operatività è puntualmente descritta all'interno delle Modalità Operative.



3.3.1. Profilatura della clientela

Le informazioni e i dati acquisiti da parte degli operatori in fase di stipula del contratto di polizza, inseriti all'interno dei sistemi informativi messi a disposizione dalle Compagnie di riferimento, sono utilizzati dalle stesse al fine di definire il profilo di rischio dei clienti. Il profilo definito può dare origine ad ulteriori approfondimenti in tema di adeguata verifica della clientela.

3.3.2. Misure di astensione e di sospensione

In caso di impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in fase di stipula del contratto che in fase di monitoraggio continuo, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire, ovvero proseguire il rapporto, e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta, nel rispetto degli adempimenti disciplinati all'interno del par. 3.4 Segnalazione delle operazioni sospette.

3.3.3. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo

La Società monitora nel continuo la relazione con la propria clientela nell'ambito delle relazioni che intercorrono sulla base delle informazioni a disposizione e tenuto conto della relativa conoscenza del cliente e della sua operatività, al fine anche di intercettare eventuali fattispecie di incongruenza e/o di sospetto che possano dar corso alla segnalazione di un'operatività potenzialmente sospetta.

3.4. Segnalazione delle operazioni sospette

Qualora gli operatori sospettino, o abbiano ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procedono senza ritardo all'inoltro di una proposta di segnalazione di operazione sospetta a prescindere dal relativo importo.

Tale adempimento è previsto non solo in fase di acquisizione della clientela ma anche nel continuo, tenuto conto di eventuali incongruenze e fattispecie di sospetto che possano essere desunte sulla base della conoscenza del cliente e della sua operatività.

Devono essere oggetto di segnalazione anche le operazioni a cui non si è dato corso ai sensi delle misure di astensione di cui al punto 3.3.2 o comunque non concluse e quelle tentate, per le quali ricorrano condizioni di sospetto.

Si evidenzia, inoltre, che è fatto espresso divieto di dar comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione o della circostanza che sono in corso o possono essere svolti degli approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Società adempie agli obblighi di segnalazione inviando le proposte di segnalazione di operazione sospetta al Delegato SOS, secondo quanto previsto negli accordi di distribuzione in essere con le Compagnie di riferimento.

Al Delegato SOS compete di:

- valutare le operazioni sospette comunicate dal responsabile di qualsiasi unità organizzativa dell'impresa o dall'intermediario assicurativo, ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività, acquisendo ulteriori informazioni tramite le strutture di primo livello, gli intermediari assicurativi o altre fonti liberamente accessibili;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Inoltre, il Delegato SOS:

- deve avere libero accesso ai flussi informativi (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF competente e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

3.5. Formazione

Gli addetti della Società partecipano ai corsi formativi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo messi a disposizione dalle Compagnie di riferimento. La Società, ove ne ricorrano le condizioni, valuta ulteriori attività formative con riferimento ad eventuali fattispecie di rischio ricorrenti e aderenti al modello operativo della Società, tenuto conto delle evidenze emerse nelle attività di controllo svolte periodicamente.

La Società monitora l'effettiva partecipazione e fruizione da parte di tutti gli addetti della Società ai corsi di formazione in materia.

La Funzione Antiriciclaggio, ove istituita, partecipa a programmi di formazione specifici al fine di assicurare il continuo aggiornamento in merito all'evoluzione del rischio di riciclaggio, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

3.6. Linee guida in materia di misure restrittive destinate a combattere il terrorismo

I sistemi informativi messi a disposizione da parte delle Compagnie di riferimento consentono, all'atto dell'inserimento a sistema del nominativo del cliente e dei soggetti a lui associati (es. esecutore, titolare effettivo, beneficiario), di verificare la presenza degli stessi all'interno di black list (es. liste fornite dall'ONU, liste OFAC) relative a specifiche misure restrittive e al coinvolgimento in associazioni legate al terrorismo internazionale.

Tali informazioni sono utilizzate da parte delle Compagnie di riferimento per dar corso alle misure più idonee ad evitare il coinvolgimento in fenomeni di finanziamento del terrorismo (es. astensione all'apertura del rapporto, congelamento dei fondi o delle risorse economiche).

4. Ruoli e responsabilità

I compiti e le responsabilità in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono attribuiti

a tutti gli amministratori nei casi in cui l'amministrazione spetti a più persone;

In particolare, tali soggetti definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio; essi predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.